



# COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)  
C.F e Partita IVA 00519170245

Prot.n. 4719

Lì \_09.07.2013

ALLEGATO "B" alla determina area tecnica n. 59 del 09.07.2013

## DISCIPLINARE D'APPALTO DEL "SERVIZIO ENERGIA"

### Relativo a:

**“”Servizio Energia (Contratto Calore) relativo alla Gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici adibiti a scuola media e sede dell’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” e dei locali a servizio degli adiacenti impianti sportivi Altissimo-Crespadoro, siti in via Bauci n.27 di Altissimo, nonché della fornitura dei combustibili liquidi o gassosi, compresa l’assunzione di responsabilità prevista dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 412 del 26.08.2003 di “Terzo responsabile”, e la tenuta dei libretti d’uso e di manutenzione delle centrali termiche, come previsto per legge, oltre e compresa la fornitura – per dodici mesi - del combustibile gassoso per il riscaldamento e produzione acqua sanitaria dell’alloggio del custode sito in via Bauci n.26””**

### ART. 1 - FINALITÀ' DELL'APPALTO

Finalità del presente appalto è la disciplina per l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici siti in via Bauci n.27 di Altissimo adibiti a scuola media, Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” ed Impianti Sportivi Altissimo-Crespadoro”, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, conformemente a quanto previsto all'art. 1 lettera p) del D.P.R. 26.08.93 n. 412 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 10/91.

In particolare l'appaltatore dovrà svolgere l'appalto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- riscaldamento dei locali e produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario
- al fine di garantire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata ed uso degli stessi;
- manutenzione ottimale degli impianti tecnologici esistenti.

**E' compresa altresì la sola fornitura del combustibile gassoso per il riscaldamento e produzione acqua sanitaria dell'alloggio del custode sito in via Bauci n.26.**

### ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il “Servizio Energia” negli impianti di riscaldamento individuati nell'allegato “A”, inteso come:

- a) la conduzione degli impianti e l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo la vigente normativa UNI e CTI;
- b) la climatizzazione invernale degli edifici nei periodi, nei limiti di esercizio e nei valori massimi della temperatura ambiente, previsti per la zona climatica in cui ricadono gli stessi;
- c) fornitura di combustibili liquidi o gassosi;

### ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 1 (Uno) con inizio dal mese di Ottobre 2013, La scadenza è pertanto perentoria e quindi, pertanto, senza necessità di comunicazione intendendosi l'appalto stesso valido, efficace ed operante fino al mese di Settembre 2014 compreso.

### ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo annuale presunto dell'appalto è di € 27.500,00, di cui € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali come risultante dall'allegato "A".

### ART. 5 - PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con la stipula del contratto, per l'intera durata del medesimo, l'appaltatore assume il ruolo di Terzo Responsabile come definito all'art. 1 comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/93.

Rientrano inoltre nei compiti dell'appaltatore le seguenti attività:

#### 5/a) FORNITURA DI COMBUSTIBILI

La fornitura adeguata in termini qualitativi e quantitativi di combustibili conformi per il tenore degli inquinanti a quanto previsto da leggi e ordinanze.

L'appaltatore è tenuto alla voltura dei contratti di fornitura di gas ed all'intestazione dei medesimi a proprio nome per tutta la durata del presente contratto, assumendosi tutti gli oneri.

#### 5/b) ESERCIZIO

Esercizio degli impianti per assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alla loro destinazione d'uso e nel rispetto delle esigenze del Comune. Per la stagione invernale 2013/2014, tali esigenze sono riportate nell'allegato "A" che costituisce il documento di riferimento per l'offerta.

L'esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:

- avviamento;
- conduzione;
- pronto intervento;
- spegnimento/attenuazione;
- azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge per contratto;
- messa a riposo.

Durante le fasi operative di questo art. 5/b l'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) conduzione degli impianti con personale specializzato munito di patente ove richiesta, in ottemperanza alle norme vigenti;
- b) controllo del buon funzionamento degli impianti e delle attrezzature;
- c) invio su chiamata come specificato al comma precedente di personale specializzato per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti, il personale addetto dovrà raggiungere l'impianto entro 4 ore dalla segnalazione e/o chiamata ed entro l'ora successiva dare comunicazione, all'ufficio comunale che sarà indicato, delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato di avanzamento dei lavori di riparazione;
- d) tenuta presso l'impianto termico di un registro per l'annotazione delle segnalazioni di inconvenienti, guasti, disservizi ecc. e delle disposizioni particolari impartite dai funzionari del competente ufficio comunale;
- e) fornitura di tutti i materiali d'uso e attrezzature per l'esecuzione delle prestazioni di questo articolo 5.

Per le prestazioni di cui al precedente comma c) il Comune potrà concedere deroghe su richiesta dell'appaltatore qualora i ritardi siano imputabili a situazioni eccezionali o ad eventi di forza maggiore.

#### 5/c) MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente così come definito all'art. 1 comma 1 lettera h) del D.P.R. 412/93.

La manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare le condizioni contrattuali, è svolta attraverso le seguenti attività:

- manutenzione preventiva e pulizia:

- a) dei locali;
- b) di tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione del calore nelle varie forme ed usi;
- c) dei motori elettrici, apparecchiature idrauliche, trasmissioni, linee elettriche, apparecchiature elettriche e pneumatiche a partire dai quadri riguardanti i macchinari di produzione e di utilizzazione dell'energia termica;
- d) tratto camino orizzontale;
- e) di ogni altro componente non specificato nei punti precedenti ma riguardante il complesso del sistema edificio-impianto-apparecchiature di termoregolazione, considerato nel presente disciplinare d'appalto;
- f) delle caldaie comprese le prove di combustione da eseguire una volta all'anno;
- g) dei corpi scaldanti, dei filtri dei ventilconvettori, delle unità di trattamento aria e delle batterie degli aerotermini, compresa la sostituzione di valvole di sfiato;
- h) dei bollitori e scambiatori rapidi di produzione acqua calda dai depositi calcarei.

#### 5/d) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera i) del D.P.R. 412/93.

La manutenzione straordinaria, finalizzata a mantenere il livello tecnologico degli impianti nel tempo, al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico, è svolto attraverso le seguenti attività:

- ricambi e/o sostituzione, e/o ripristini, esecuzione di opere accessorie connesse, revisione e verifica relativamente a tutte le componenti degli impianti termici, di termoventilazione e di produzione acqua calda.

La fornitura dei materiali a piè d'opera o di opere compiute in genere per lavori di manutenzione straordinaria su ordine scritto della D.L. saranno contabilizzate e compensate sulla base dei listini ufficiali delle Ditte produttrici e/o Associazioni con uno sconto del 10%.

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, che dovrà preliminarmente essere concordato ed autorizzato dall'ufficio tecnico comunale, l'appaltatore produrrà un preventivo di spesa e la documentazione tecnica necessaria sottoscritta da professionista abilitato che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi di energia e ad ogni normativa vigente.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere riportato sul libretto di centrale o di impianto.

In caso di mancato accordo il Comune conserva il diritto di far eseguire le modifiche necessarie a ditta di sua fiducia ed a suo insindacabile giudizio.

#### ART. 6 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Amministrazione Comunale fa espresso divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte il relativo contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge e comunque previa autorizzazione da parte della stazione appaltante. La conduzione degli impianti dovrà essere svolta esclusivamente da personale qualificato dipendente della Ditta affidataria.

#### ART. 7 - PRESCRIZIONI DI LEGGE

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, prescrizioni ecc. relative ad ogni singola prestazione contrattuale o ad essa conseguente.

#### ART. 8 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

All'inizio dell'appalto sarà fatta all'appaltatore la consegna degli impianti, dei locali e delle parti di edificio ove detti impianti si trovano.

Contestualmente alla consegna ed alla restituzione degli impianti, verrà redatto in contraddittorio fra i funzionari incaricati dal Comune e l'appaltatore un verbale nel quale si farà menzione delle condizioni e dello stato generale degli impianti medesimi.

Alla cessazione dell'appalto, gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio, ed i locali sopraindicati, dovranno essere restituiti dall'appaltatore al Comune nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità riscontrato alla consegna, salvo il normale deperimento d'uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.

Si stabilisce inoltre, che all'atto della restituzione degli impianti, i gruppi termici dovranno presentare un rendimento non inferiore a quello riscontrato nell'ultima verifica stagionale od a quello rilevato in contraddittorio in occasione della presa in consegna degli impianti.

In difetto, il comune inviterà l'appaltatore ad eseguire gli interventi necessari, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione scritta vi provvederà direttamente il Comune con addebito delle spese sulla rata a saldo.

#### ART. 9 - RILEVAZIONE DELLE LETTURE CONTATORI GAS

All'inizio ed alla fine dell'appalto (per la disdetta: compatibilmente con i tempi di preavviso della società erogatrice), verranno redatti per gli impianti funzionanti a gas-metano, i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e la matricola dei contatori medesimi.

I verbali di lettura iniziale dovranno essere inviati alla azienda distributrice per la voltura dell'utenza. Le spese e gli oneri di volturazione saranno a totale carico dell'appaltatore, mentre alla scadenza del contratto di appalto le spese e gli oneri di volturazione delle utenze a nome del Comune saranno a carico di quest'ultimo.

#### ART. 10 - CALCOLO DELLE GIACENZE

Gli impianti sono funzionanti a gas metano.

#### ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dell'energia erogata verrà conteggiata sulla base dei singoli edifici oggetto del contratto, ed indicati nell'apposito elenco di cui all'allegato "A", tenuto conto che i tempi di preaccensione sono a totale carico della Ditta Appaltatrice.

Per ogni edificio il prezzo del servizio dovrà determinarsi moltiplicando il numero delle ore di riscaldamento richiesto, per il prezzo ora offerto dall'Impresa.

Per le ore extra l'importo verrà indicato dalla Ditta nell'apposita casella dell'allegato "A".

## ART. 12 - PERSONALE

In qualità di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPR 412/93 l'appaltatore stabilisce l'organizzazione secondo necessità, del personale addetto che lavorerà alle dirette dipendenze dello stesso.

Sarà comunque obbligo dell'appaltatore indicare il nominativo del tecnico preposto alla direzione del servizio e delegato a tenere i rapporti con il Comune nonchè fornire un elenco nominativo degli addetti ai lavori, indicando per ciascuno di essi le caratteristiche professionali in rapporto alle mansioni cui è destinato.

Ogni variazione di personale dovrà essere tempestivamente comunicata al competente ufficio comunale.

Il Comune avrà facoltà di richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito dell'appaltatore.

## ART. 13 - DURATA DEI SERVIZI E TEMPERATURA NEGLI AMBIENTI

I periodi ed i giorni di riscaldamento nonchè gli orari ed i valori delle temperature minime nei singoli edifici o loro porzioni, sono stabiliti ad insindacabile richiesta e giudizio del Comune nei limiti consentiti dalla legge e purchè la variazione totale ponderata non riduca di oltre 1/10 l'importo totale dell'appalto.

Nell'allegato "A" sono riportati i programmi di utilizzo per gli edifici oggetto del presente appalto relativi alle esigenze previste per la stagione invernale campione.

All'inizio di ogni stagione invernale il Comune fornirà all'appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo sulla presunta data di avviamento, i programmi di base fatta salva la possibilità di prescrivere variazioni sia per esigenze specifiche dell'utenza, sia per anticipi o posticipi sul periodo di attivazione e spegnimento degli impianti; in questo ultimo caso l'appaltatore dovrà attivare o spegnere gli impianti entro due giorni dalla data dell'ordine scritto senza che ciò comporti maggiorazioni delle tariffe orarie.

L'appaltatore dovrà registrare sul libretto d'impianto o di centrale la data di attivazione e spegnimento degli impianti tenendo presente che ai fini della contabilizzazione si farà riferimento al periodo compreso tra il primo giorno di completa attivazione ed il giorno dell'ordine scritto per lo spegnimento.

La ditta appaltatrice assicurerà l'erogazione negli impianti degli stabili muniti di sufficienti corpi scaldanti, di una temperatura di 20° C con la temperatura esterna non inferiore a -5° C, e trascorsi i tempi necessari per portare a regime l'impianto. Per le palestre la temperatura massima ammissibile sarà di 18° C.

Qualora comunque in almeno l'80% della superficie utilizzabile con esclusione degli accessori, sia somministrata la temperatura di contratto, resta convenuto che l'eventuale deficienza di calore negli altri locali non sarà imputabile alla ditta appaltatrice.

I valori della temperatura ambiente saranno verificati periodicamente sia con misurazioni istantanee effettuate con termometri di precisione, sia con termometri dotati di registratore.

Le misurazioni saranno effettuate al centro dei locali e ad un'altezza di 1,6 m. dal pavimento. I controlli saranno eseguiti da un incaricato comunale in contraddittorio con un incaricato dell'appaltatore; in caso di mancanza di quest'ultimo l'incaricato comunale procederà comunque alla misurazione della temperatura alla presenza di almeno due testimoni.

Dell'accertamento verrà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti e il Comune potrà applicare le penalità previste nel presente disciplinare se la deficienza di temperatura risulterà imputabile a cause dipendenti dall'appaltatore.

#### ART. 14 - TEMPERATURA ACQUA SANITARIA

L'acqua calda sanitaria sarà erogata ad una temperatura di 48°C .

#### ART. 15 - INCLUSIONE E/O ESCLUSIONE DI EDIFICI

Il servizio potrà essere esteso ad altri impianti alle condizioni del presente disciplinare, così come potranno essere esclusi dal contratto quegli impianti che il Comune riterrà di escludere, entrambi i casi entro i limiti consentiti dalla legge.

In caso di estensione, il corrispettivo sarà definito dalle parti per comparazione con situazioni analoghe e concordato per iscritto di volta in volta.

Le stesse condizioni valgono nel caso di ampliamento o riduzione di volumetrie degli attuali edifici.

#### ART. 16 - CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune designerà all'inizio del contratto i responsabili tecnici ed amministrativi della gestione degli impianti oggetto del contratto, che svolgeranno il ruolo di verifica e controllo dell'espletamento del servizio e delle disposizioni contenute nel presente disciplinare d'appalto.

Il personale incaricato del Comune potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili e ciò anche in assenza del personale dell'appaltatore.

In ragione di ciò, l'appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili del Comune riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico.

#### ART. 17 - VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA

Il corrispettivo dell'appalto verrà calcolato con metodo a ore giorno.

Per ciascun impianto l'appaltatore dovrà indicare il prezzo orario per il Servizio Energia, sulla scorta dei dati ricavati dall'allegato "A" e sulla base delle valutazioni alle quali l'appaltatore è giunto mediante diretto esame degli edifici in appalto.

In caso di aumento delle ore presunte di funzionamento riportate per ogni impianto nell'allegato "A", a seguito di variazione dei programmi di utilizzo e/o per disposizioni emanate dal Comune, verrà applicato un prezzo orario per ore extra.

Per l'esatta determinazione del compenso in sede di conguaglio annuale, si assumeranno i seguenti valori:

- il numero delle ore di riscaldamento effettivamente fornite per ogni impianto nel corso della stagione, con riferimento ai programmi di base e alle ore aggiuntive di funzionamento orario base;
- il numero delle ore extra maturate per ogni singolo edificio.

#### ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione del conto totale del servizio per ciascuna stagione di riscaldamento (15 ottobre - 15 aprile) avverrà per rate di acconto e per conguaglio finale.

Le rate di acconto di importo costante, in numero di sei, saranno determinate assumendo come importo base l'importo d'appalto.

Per gli anni successivi le rate di acconto saranno determinate assumendo come importo di base il consuntivo della precedente stagione e corrisponderanno alla sesta parte del totale consuntivo.

Le fatture relative al pagamento di ogni singola rata di acconto dovranno essere emesse dopo il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di novembre; la fattura relativa al conguaglio di fine stagione sarà emessa il 30 giugno di ogni anno, previo rilascio di certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile incaricato dal Comune.

Per il primo anno di esercizio l'importo base di riferimento sarà quello risultante dall'offerta.  
Il pagamento delle rate avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che sarà consegnata direttamente al protocollo del Comune.

#### ART. 19 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso di pagamento delle rate oltre i limiti sopra indicati per cause non imputabili all'appaltatore, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso annualmente stabilito dal Ministero del Tesoro per gli effetti di cui all'art. 30 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..

#### ART. 20 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

A fronte della limitata durata del contratto di servizio – unica annualità - i prezzi rimangono fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

#### ART. 21 - PENALITÀ PER DEFICIENZE DI SERVIZIO

Nel caso si verificassero deficienze nel servizio imputabili dell'appaltatore secondo i criteri stabiliti dall'art. 1218 del Codice Civile, saranno applicate allo stesso le seguenti penalità:

- a) per i casi addebitabili all'appaltatore nei quali non si raggiungano le temperature previste per legge negli ambienti, sarà applicata per ogni constatazione di deficienza, una penale pari al 20% del compenso giornaliero di base per tutto l'edificio.
- b) per la sospensione o mancanza totale di riscaldamento per periodo di tempo superiori a due ore dalla comunicazione da parte del Comune, verrà applicata per ogni constatazione una penale pari al 50% del compenso giornaliero di base per tutto l'edificio;
- c) ritardato avviamento degli impianti. Qualora a seguito dell'inadempienza dell'appaltatore, uno o più impianti non potessero essere avviati alla data stabilita, verrà applicata una penalità corrispondente all'effettivo compenso giornaliero di base per ogni giornata di ritardo moltiplicato per 1,25.

L'accertamento delle deficienze sarà fatto dal personale del Comune, previo avviso a mezzo telefax alla sede dell'appaltatore.

In caso di gravi inadempienze il Comune ha facoltà, con semplice lettera di notifica, di sostituirsi all'appaltatore in tutto od in parte nell'esercizio degli impianti, nelle forniture e nei lavori, addebitando all'appaltatore l'eventuale maggiore spesa che ne risultasse.

Le sanzioni previste saranno applicate al momento del primo pagamento previsto dopo l'accertamento della deficienza di servizio. Tale pagamento potrà essere effettuato solo dopo la presentazione della quietanza attestante il versamento dell'intero importo della sanzione erogata.

#### ART. 22 - ESCLUSIONI

Sono espressamente escluse dal presente disciplinare e quindi a carico del Comune le seguenti prestazioni:

- ogni onere relativo alla fornitura dell'acqua necessaria al funzionamento dell'impianto (riempimenti e/o integrazioni di livello);
- ogni onere relativo alla fornitura dell'energia elettrica impiegata per l'esercizio delle centrali termiche;
- ogni onere relativo alla fornitura del gas-metano per uso cottura;
- ogni onere relativo alla manutenzione straordinaria.

## ART. 23 - DIRITTI ED ONERI DEL COMUNE

a) Il Comune con preavviso di almeno 24 ore può adeguare le ore di erogazione del calore in base alle sue esigenze informando per iscritto anche via fax la Ditta Appaltatrice.

b) Il Comune ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, che venga verificata, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, l'erogazione nello stabile dei 20° C promessi dalla ditta appaltatrice. Il controllo avverrà nei giorni e nelle ore comunicate dal Comune, e sarà effettuato con i metodi e le procedure indicate dalle norme U.N.I. - C.T.I.. La ditta appaltatrice rimane obbligata a fornire gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare i controlli;

c) Il Comune, alla firma del presente atto, darà la detenzione e consegna le chiavi dei locali ove è ubicata la centrale termica, che sarà consegnata funzionante in tutte le sue parti.

Tale detenzione la ditta appaltatrice è autorizzata a trattenere e conservare fino al termine del presente contratto o alla sua risoluzione. Il Comune autorizzerà l'accesso ai dipendenti della ditta appaltatrice anche a quei locali e spazi dove sono installate le apparecchiature, tubazioni ed accessori necessari al funzionamento dell'impianto;

d) Il Comune si impegna a presenziare, direttamente o a mezzo di suoi incaricati alla lettura ed al controllo delle giacenze di combustibile nel servizio, all'inizio ed alla fine del presente contratto, ai fini di quanto previsto agli artt. 9 e 10;

e) Il Comune si impegna a non intervenire o a far intervenire terzi nella centrale termica per qualsiasi operazione, potendo la centrale termica essere usata esclusivamente dalla ditta appaltatrice per tutta la durata del contratto.

Eventuali lavori di sistemazione ed ammodernamento degli impianti termici potranno venire eseguiti dalla ditta appaltatrice la quale provvederà ad espletare tutte le pratiche necessarie, curando poi l'esecuzione dei lavori.

Tali lavori verranno precedentemente valorizzati ed il relativo importo dovrà essere approvato dal Comune. In caso di mancato accordo il Comune conserva il diritto di far eseguire le modifiche necessarie da ditta di sua fiducia ed a suo insindacabile giudizio.

Al riguardo la ditta appaltatrice si impegna ad applicare, come prezzo di fatturazione della mano d'opera, quello riportato dalla pubblicazione edita dall'ASSISTAL, Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, prospetto "prezzo di fatturazione della manodopera" sul quale verrà applicato uno sconto minimo pari al 10%. Il Comune potrà comunque rifiutarsi di rilevare tutte quelle apparecchiature installate dalla ditta appaltatrice che sono ininfluenti per una gestione. In tal caso la ditta appaltatrice avrà diritto di asportare tali apparecchiature con l'obbligo di ripristino allo stato primitivo.

f) Il Comune rileverà, al termine od alla risoluzione del contratto, tutte le apparecchiature di proprietà della ditta appaltatrice, e da questa fornite in uso gratuito, installate sia all'inizio che nel corso del contratto anche per una più razionale gestione dell'impianto.

Dette opere saranno pagate dal Comune al prezzo stimato al momento dell'installazione, con un abbattimento annuo del 10%.

g) Il Comune comunicherà con un anticipo di almeno due giorni eventuali variazioni sulle date convenute per l'inizio e per il termine del riscaldamento.

Salvo il caso di eventi eccezionali nei quali la ditta appaltatrice è obbligata ad intervenire con la massima tempestività e comunque entro un limite temporale massimo di 4 (quattro) ore;

i) Il Comune si obbliga, per la durata del presente contratto, ad usufruire del riscaldamento soltanto attraverso le prestazioni della ditta appaltatrice.

## ART. 24 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'esecutore del contratto è obbligato a stabilire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il qual ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero



l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente medesimo e di ogni indennizzo. Per le responsabilità inerenti l'esecuzione del Servizio Energia oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà essere titolare di una polizza assicurativa "responsabilità civile verso terzi" con un massimale unico minimo adeguato all'importo dell'appalto.

#### ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

#### ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto del servizio, nella forma della scrittura privata, avrà luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'appaltatore del provvedimento di aggiudicazione, con oneri per spese e diritti, eccetto l'I.V.A., a carico dell'appaltatore.

#### ART. 27 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni generali vigenti in materia di appalti di servizi.

#### ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio su uno o più impianti senza un giustificato motivo, per tre giorni complessivi consecutivi;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, di inquinamento atmosferico
- di risparmio energetico e prevenzione infortuni;
- gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio.

#### ART. 29 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia, non attribuita alla giurisdizione amministrativa, il Foro competente è quello di Vicenza.

Concordemente redatto, letto, approvato e sottoscritto.

In fede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cisco arch. Alberto \_\_\_\_\_

LA DITTA APPALTATRICE \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE D'APPALTO DEL "SERVIZIO ENERGIA" 2012/2013.**  
**SCUOLE MEDIE ED ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI**  
**ED IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI , 27 compresa la**

FORNTURA GAS PER USO CIVILE ALLOGGIO CUSTODE DI VIA BAUCI, 26.

**COMUNE DI ALTISSIMO**  
**"ALLEGATO A"**

<b>Plesso scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti.</b> Impianto su tre circuiti: Scuola, Palestra, uffici Segreteria (manutenzione inclusa)	<b>Tetto ore anno di funzionamento scuola</b>	<b>Costo orario</b>	<b>Totale imponibile iva 20% esclusa</b>
• <b>Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti</b>	<b>1.204</b>	<b>€/h 17,5425</b>	<b>21.121,17</b>
• <b>Circuito Segreteria (oltre l'orario scolastico)</b>	<b>1.200</b>	<b>€/h 2,3085</b>	<b>2.770,20</b>
• <b>Circuito Mensa P.ST (esclusi locali ex scuola materna Crespadoro)</b>	<b>204,50</b>	<b>€/h 3,3900</b>	<b>693,26</b>
• <b>Circuito Palestra (oltre l'orario scolastico)</b>	<b>500</b>	<b>€/h 3,2315</b>	<b>1.615,75</b>
		Parziale arrotondato	€ 26.200,38 <b>€ 26.000,00</b>
<b>Locali ad uso spogliatoi a servizio degli Impianti Sportivi (manutenzione inclusa):</b> A forfait per produzione acqua calda sanitaria per dodici mesi all'anno, riscaldamento per un tetto massimo di nr.650 ore anno	<b>650</b>	A forfait arrotondato	€ 1.200,00 <b>€ 1.200,00</b>
• <b>Costo orario del riscaldamento per eventuali ore extra (oltre le 650/ore/anno)</b>	<b>Da rendiconto</b>	<b>1,7208</b>	<b>Da rendiconto</b>
		parziale	<b>€ 1.200,00</b>
<b>Alloggio del custode sito al civico n.26 di via Bauci: fornitura gas metano per esclusivo uso abitativo</b> (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria per dodici mesi all'anno)	<b>compreso</b>		<b>Compreso</b>
• <b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 100,00</b>	<b>100,00</b>

Per un totale netto anno di **€ 27.500,00**(Ventisettemilacinquecento/00 euro), di cui **€ 27.400,00**a base di gara ed **€ 100,00**per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Descrizione sommaria impianti di produzione calore:

<b>Descrizione linea e/o zona</b>	<b>Tipo generatore calore</b>	<b>Pot. foc. kW</b>	<b>Pot. ut. kW</b>
<b>Plesso scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti.</b> Impianto su tre circuiti: Scuola, Palestra, uffici Segreteria	Caldaia a metano Riello – mod. 3900.400 – fluido a.c. – anno 1999	511	465
	(Boiler) Boschetti mod. bgm/t/200/ba – fluido a.c.	14	
<b>Locali ad uso spogliatoi a servizio degli Impianti Sportivi</b>	Caldaia a metano Simplex mod. 225SE – fluido a.c.	32	29
	(Boiler) Boschetti mod.bgm 800 dal litri 80 – fluido a.c.	47	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cisco arch. Alberto \_\_\_\_\_

LA DITTA APPALTATRICE \_\_\_\_\_